



Filiale di CAGLIARI  
 Tel. +39 070/7740100  
 Fax +39 070/7740101  
 Cap 09126 Città CAGLIARI - Italy  
 Viale Bonaria, 66  
 Email:  
 cagliari.bonaria@gigroup.com

PITZALIS

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N° 12075516 - Filiale di CAGLIARI**  
 (ex artt. 30 ss. D.Lgs. 81/2015 e succ. modif. e integr. di seguito "Decreto Legislativo")

Addi, CAGLIARI, 01/06/2016

Tra  
**GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. di GI Holding srl, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 - Iscrizione Albo Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez. I, sede legale e amministrativa in Piazza IV Novembre n. 5 - 20124 Milano, Partita IVA 11629770154, qui rappresentata dal procuratore speciale pro-tempore signora Sara Mallamaci (di seguito "GI Group" o la "Somministratrice")**

e  
**la Società COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO con sede legale in SETTIMO SAN PIETRO, Piazza SANDRO PERTINI, 1 CAP 09040, P. IVA 80004000925, qui rappresentata dal Legale Rappresentante/procuratore DONATELLA PANI (di seguito denominata "Utilizzatrice")**

Di seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente "Parte";

Premesso che:

- La Somministratrice è un'Agenzia per il Lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero del Lavoro e P. S. ai sensi del D.Lgs. 276/03 e succ. modif. e integr. art. 4 c. 1 lett. a);
- L'Utilizzatrice con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
  - di voler ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 del Decreto Legislativo;
  - di non trovarsi nelle ipotesi di divieto di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo;
  - di aver preso visione e di conoscere le disposizioni previste dall'art. 31 del D.lgs 150/2015 e s.m.i., dall'art. 1 comma 118 e ss della L. 190/2014 e s.m.i., dalla Circ. INPS 17/2015 nonché dall'art. 1 commi 178-181 e comma 110 della L. 208/2015 s.m.i., relative alla fruizione degli Incentivi;
  - di aver effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e di aver individuato la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori nonché di aver adottato le misure di prevenzione e protezione adeguate;
  - che tutte le informazioni fornite alla Somministratrice in relazione alla stipula del presente contratto sono corrette e veritiere.
- La Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare i lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi nei limiti di legge e di contratto collettivo vigenti.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

- Le premesse e gli allegati sono patti essenziali e costituiscono parte integrante del presente contratto.
- L'Utilizzatrice affida alla Somministratrice l'incarico di somministrare a tempo determinato i lavoratori da quest'ultima assunti alle condizioni di seguito indicate.

3. ELEMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO DICHIARATI DALL'UTILIZZATRICE			
. Numero lavoratori richiesti : 1			
. Motivi del ricorso alla somministrazione a tempo determinato: Somministrazione di lavoro a termine ai sensi degli artt. 30 e seguenti D. Lgs. 81/2015 e sue succ. modif. e integr.-.			
. Durata della somministrazione: dal 01/06/2016 al 31/12/2016			
. Mansioni: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Qualifica: Impiegato			
. Periodo di prova lavoratori: N. 13 giorni di effettiva prestazione			
. CCNL applicabile: ENTI LOCALI Livello di Inquadramento: C1			
. Inquadramento ai sensi del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro: B			
. CCNL secondo livello: S1			
. Luogo di lavoro dei lavoratori somministrati: C/O Via Roma C/O Sede del PLUS 21, 65 - 09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA)			
. Ore settimanali di lavoro: 30	<input type="checkbox"/>	In turni	<input type="checkbox"/> Non in turni
. Ore giornaliera di lavoro: 6	<input type="checkbox"/>	Tempo pieno	<input checked="" type="checkbox"/> Tempo parziale - % p.t. - 83,33
Ripartizione giornaliera dell'orario settimanale: Dal lunedì al giovedì Dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 14, con rientro martedì pomeriggio dalle 15 alle 19. L'orario di lavoro potrà subire variazioni in base alle esigenze aziendali.			
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI Verrà riconosciuta una retribuzione lorda oraria di € 10,47, così composta: . PAGA BASE € 10,392 . IVC € 0,078			
ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI:			
Descrizione		Importo	
. Rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori: con riferimento a quanto in premessa, ai sensi dell'art. 33, c. 1 lett. c) del Decreto Legislativo e del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, l'Utilizzatrice dichiara la presenza di rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e segnala di aver adottato a riguardo le misure di prevenzione e protezione idonee; la dichiarazione dell'Utilizzatrice riguardo tali rischi e misure è riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto e che sarà consegnata in copia al lavoratore.			
4. CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE			
. Corrispettivo: L'Utilizzatrice tenuto conto dei principi generali di fruizione degli Incentivi all'occupazione previsti dall'art. 31 del D.lgs 150/2015 s.m.i., prende atto e riconosce che le tariffe sono state determinate sulla base delle informazioni e dei dati dalla stessa forniti alla Somministratrice, anche tramite "Scheda Informativa Cliente", relativamente alle condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei propri dipendenti di pari livello e pari mansioni. L'Utilizzatrice corrisponderà per ciascun prestatore di lavoro alla Somministratrice i corrispettivi calcolati sulla base delle tariffe indicate di seguito. L'Utilizzatrice si impegna al rispetto delle condizioni di pagamento concordate di seguito riportate.			
Cod Causale	Descrizione	Tariffa oraria	
ORD	ORE ORDINARIE H	19,00 €	
Detti importi sono comprensivi di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, sostenuti dalla Somministratrice in esecuzione del presente contratto, nonché del compenso per tutte le attività relative al servizio prestato. Resta inteso che in caso di variazioni del costo del lavoro, gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza. Nel caso in cui il trattamento retributivo, previdenziale o assicurativo, al quale ha diritto il prestatore di lavoro, risulti maggiore di quanto dichiarato dall'Utilizzatrice, questa rimborserà alla Somministratrice gli ulteriori oneri sostenuti maggiorandoli del compenso per l'attività prestata dalla Somministratrice. I corrispettivi di cui al presente articolo saranno dovuti dall'Utilizzatrice alla Somministratrice anche nelle ipotesi di fermo tecnico delle attività produttive e/o fermo di stabilimento e/o interruzioni delle attività lavorative, anche non direttamente imputabili all'Utilizzatrice e comunque, in ogni caso di volontaria interruzione delle prestazioni, a qualsiasi titolo, da parte dell'Utilizzatrice. Resta altresì inteso che ogni eventuale importo, a qualunque titolo corrisposto e comunque denominato che la Somministratrice dovesse corrispondere ai propri dipendenti su richiesta dell'Utilizzatrice, verrà fatturato a quest'ultima incrementato con le aliquote contributive e fiscali, se dovute, nonché con il compenso per il servizio prestato dalla Somministratrice. In caso di trasferimento, trasferta o distacco del prestatore di lavoro l'Utilizzatrice rimborserà alla Somministratrice le maggiori spese da questa sostenute sulla base del trattamento previsto dal CCNL e dalla contrattazione aziendale applicati nonché dalle eventuali coperture assicurative.			
. Fatturazione e modalità di pagamento: la fatturazione avverrà a cadenza mensile. IVA: L.I.V.A. sarà applicata solo sui compensi spettanti alla Somministratrice per il servizio prestato. Condizioni di pagamento: BDNIFICO 30 GG D.F.F.M.			



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - IS - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.4441111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000.001, - R.F.A. di MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

## Condizioni generali di contratto

Contratto N° 12075516

- 5. Inadempimenti dell'Utilizzatore** - In caso di ritardo pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 4, l'Utilizzatore sarà tenuta a corrispondere alla Somministratrice, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura, gli interessi di mora sulla somma dovuta secondo il saggio previsto dalle vigenti disposizioni normative. Qualora tale inadempimento si protragga oltre il 20° (ventesimo) giorno dalla suddetta data, la Somministratrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto mediante comunicazione scritta di voler avvalersi della presente clausola da inviare all'Utilizzatore mediante raccomandata a.r. e/o PEC. Dalla data di ricevimento di detta comunicazione da parte dell'Utilizzatore, la Somministratrice interromperà la fornitura di prestazioni lavorative. In quest'ipotesi l'Utilizzatore sarà comunque tenuta, a titolo di penale, a versare alla Somministratrice un importo pari al mancato fatturato della Somministratrice per il periodo residuo sino alla naturale scadenza del contratto.
- 6. Interruzione delle prestazioni da parte dell'Utilizzatore** - Nel caso in cui l'Utilizzatore rifiuti od interrompa le prestazioni del lavoratore, sarà in ogni caso tenuta a rimborsare alla Somministratrice il corrispettivo orario pattuito per tutte le ore retribuite dalla Somministratrice al lavoratore, in quanto dovute per legge e contratto collettivo, fino alla scadenza del relativo contratto di prestazione, ad eccezione del caso in cui tale rifiuto od interruzione delle prestazioni del lavoratore avvenga durante il periodo di prova.
- 7. Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatore** - L'Utilizzatore dichiara:
- di aver comunicato alla Somministratrice per iscritto, anche mediante la "Scheda Informativa Cliente", a norma dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legislativo i corretti elementi relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale ai quali avrà diritto il prestatore di lavoro, e si impegna a comunicare altresì le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere attuate in modo tale da consentire alla Somministratrice di riconoscere al lavoratore in missione condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore, a parità di mansioni svolte (art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo);
  - che sussistono in capo alla stessa tutte le condizioni ed i requisiti relativi alla fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i., dall'art. 1 comma 118 e ss della L. 190/2014 e s.m.i., dalla Circ. INPS 17/2015 nonché dall'art. 1 commi 176-181 e comma 110 della L. 208/2015 s.m.i.. L'Utilizzatore si obbliga a:
  - utilizzare le prestazioni dei lavoratori in somministrazione nel rispetto delle normative vigenti;
  - adibire i lavoratori in somministrazione alle mansioni contrattualmente concordate rispettando e facendo rispettare i propri regolamenti, policy e procedure nonché la legislazione vigente in tema di lavoro, ivi compresa a titolo esemplificativo, ma non limitativo, la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, orari di lavoro, lavoro notturno, turni di lavoro, lavoro straordinario;
  - comunicare le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche, se previste, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa ovvero i premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali.
  - all'andamento economico dell'impresa ovvero i premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali.
  - ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legislativo, tenuto conto della peculiarità dell'istituto della somministrazione che assegna all'Utilizzatore il potere di direzione e di controllo dei lavoratori in somministrazione (art. 30 del Decreto Legislativo) mandando la Somministratrice:
  - informare e formare i lavoratori e rendere edotta la Somministratrice prima dell'inizio delle prestazioni lavorative sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva ed alle specifiche attività per le quali sono stati avviati dalla Somministratrice nonché sulle procedure di emergenza e sulle misure mediche, di protezione e di prevenzione dei rischi stessi;
  - anche ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro formare e addestrare i lavoratori somministrati, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, all'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati assunti;
  - fornire ai lavoratori somministrati tutti i necessari dispositivi di protezione e prevenzione dei rischi specifici per l'integrità e la salute dei lavoratori ovvero le attrezzature necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro mansioni. In alternativa, previa specifica richiesta scritta e dettagliata, la Somministratrice, non sostituendosi, in ogni caso, alle responsabilità dell'Utilizzatore in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, potrà fornire ai prestatori di lavoro i mezzi richiesti, addebitandone il costo all'Utilizzatore, rinunciando quest'ultima a qualsiasi azione civile, penale, amministrativa nei confronti della Somministratrice;
  - comunicare per iscritto alla Somministratrice e, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, informare direttamente i lavoratori, qualora le mansioni cui sono adibiti richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici impegnandosi ad effettuare, a proprie spese, nei confronti di questi ultimi e qualora ne ricorrano le condizioni, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legge e dai regolamenti a mezzo del proprio medico competente;
  - osservare nei confronti dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti con responsabilità esclusiva per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;
  - rimuovere qualsiasi violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale nonché sulla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza entro 24 ore dalla comunicazione del lavoratore o della Somministratrice. In caso di mancata rimozione l'Utilizzatore sarà tenuta a rimborsare alla Somministratrice l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto anticipato al lavoratore dalla Somministratrice.
  - a cura del proprio medico competente fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. e) e c) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
  - informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrono i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l'adempimento temporaneo degli obblighi di legge;
  - rimborsare alla Somministratrice tutte le somme pattuite unitamente a tutti gli oneri sostenuti per i trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi nonché tutti gli altri oneri accessori da questa effettivamente sostenuti in quanto dovuti ai sensi di legge e di contratto collettivo;
  - provvedere al pagamento diretto al lavoratore, in caso d'inadempimento della Somministratrice, a norma dell'art. 35 comma 2 del Decreto Legislativo, del trattamento economico, contributivo, previdenziale, assistenziale e assicurativo spettante, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la Somministratrice;
  - trasmettere comunicazione per iscritto alla Somministratrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte nel contratto, consegnandone copia al lavoratore interessato. Ove non aderisca all'obbligo di informazione, risponderà per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante sia dalla assegnazione a mansioni superiori sia dall'eventuale assegnazione a mansioni inferiori (art. 35 c. 5 del Decreto Legislativo);
  - comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in forma scritta, anche via fax, tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dal prestatore di lavoro e ogni circostanza che possa formare oggetto di contestazione disciplinare;
  - controfirmare in segno di bestemmia e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze fornito dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, distendendo copia; in caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze fornite dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, distendendo copia; in caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze fornite dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, distendendo copia; in caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze fornite dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, distendendo copia; in caso di mancata consegna e/o controfirma del suddetto modulo di rilevazione delle presenze fornite dalla Somministratrice e compilato dal lavoratore, distendendo copia;
  - tenere indenne e manlevare la Somministratrice per qualunque conseguenza negativa, spesa, perdita, danno, passività o responsabilità, comprese le spese legali e di giudizio, derivanti a qualsivoglia titolo dalla mancata e/o non veridicità e/o incompiutezza e/o non tempestività delle comunicazioni, informazioni, dati, dichiarazioni, garanzie fornite e necessari per la stipula e la corretta esecuzione del presente contratto nonché per la corretta gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti somministrati; in particolare la Somministratrice si riserva ogni opportuna azione nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni e dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro
  - effettuare le comunicazioni di cui all'art. 36 comma 3 del Decreto Legislativo.
- 8. Obblighi della Somministratrice** - La Somministratrice si obbliga a:
- riconoscere direttamente ai lavoratori in somministrazione in forza del presente contratto e sulla base di quanto comunicato dall'Utilizzatore condizioni economiche e normative non inferiori a quelle cui hanno diritto i dipendenti dell'Utilizzatore di pari livello, a parità di mansioni svolte;
  - versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti con le modalità ed alle scadenze previste dalla legislazione vigente;
  - comunicare ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo nonché la data d'inizio e la durata dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore;
  - consegnare ai lavoratori una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
  - su esplicita richiesta dell'Utilizzatore, fare tutto quanto possibile per sostituire il prestatore di lavoro somministrato in relazione al predetto contratto, nei casi legislativamente previsti di cessazione anticipata del contratto di lavoro intercorrente tra la Somministratrice e il predetto lavoratore.
- 9. Potere direttivo e responsabilità civile** - Le Parti si danno reciprocamente atto che il prestatore di lavoro svolgerà i compiti assegnatigli nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatore la quale sarà, pertanto, l'esclusiva responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dal prestatore di lavoro durante lo svolgimento delle sue mansioni. La Somministratrice sarà, pertanto, espressamente e completamente manlevata nel caso in cui venisse tentata nei suoi confronti qualsiasi azione, nessuna esclusa o eccezionata, in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
- 10. Potere disciplinare** - Il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in somministrazione è riservato alla Somministratrice che esisterà nei confronti del lavoratore somministrato ogni eventuale azione disciplinare che dovesse rendersi necessario promuovere, previa richiesta dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla Somministratrice, in modo esauriente e per iscritto, tutti gli elementi necessari al fine dell'eventuale formulazione di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché il termine di adozione del provvedimento disciplinare previsto dal proprio CCNL o regolamento, qualora superiore a 5 gg. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare sarà comunicata per iscritto dalla Somministratrice al lavoratore e in copia all'Utilizzatore.
- 11. Riservatezza** - Le Parti manterranno la massima riservatezza su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, comprese idee, progetti o know-how, relativi all'altra Parte o a terzi (di seguito, "Dati Riservati"), di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione del presente contratto. In particolare le Parti, salvo obblighi di legge od ordini di competenti Autorità, non copieranno, tratteranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque, non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel contratto di somministrazione. Tale obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del contratto, fino a quando i Dati Riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittimamente di pubblico dominio. Le Parti si impegnano a far sì che le obbligazioni previste dalla presente clausola siano rispettate anche da loro dipendenti, consulenti, collaboratori e professionisti che di volta in volta verranno a conoscenza del contenuto del presente contratto e della sua esecuzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente contratto per un periodo di 2 anni.
- 12. Obblighi connessi alla normativa in tema di Privacy** - L'Utilizzatore si impegna a trattare con la massima diligenza e nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif e integr i dati personali dei lavoratori somministrati ed ogni altra informazione ad essi relativa trasmessa dalla Somministratrice, e a non rivelarli a persone/soggetti non autorizzati, né ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti nel presente contratto, salvo dietro espressa autorizzazione da parte dei lavoratori. Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali concesso all'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle disposizioni del richiamato D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif e integr. Le Parti si danno atto di avere provveduto nei rapporti reciproci agli adempimenti informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. modif e integr.
- 13. Codice Etico e Modello Organizzativo** - L'Utilizzatore dichiara di aver esaminato attentamente il Codice Etico e il Modello Organizzativo della Somministratrice, disponibili sul sito internet www.ggroup.it, e si impegna a rispettarne tutti i principi e i comportamenti.
- 14. Rinvio** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di somministrazione si rinvia a tutte le norme di legge, contratto collettivo e regolamento vigenti.
- 15. Elementi del contratto** - Le Parti si danno atto che il presente contratto di somministrazione contiene gli elementi dell'art. 33 del Decreto Legislativo.
- 16. Validità delle clausole contrattuali** - Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non efficace, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- 17. Foro competente** - Foro competente per ogni controversia insorta tra le Parti sarà in via esclusiva il Foro di Milano.

A sensi e per gli effetti degli articoli 141 e 1342 del codice civile si intendono specificamente approvate dall'Utilizzatore le clausole riportate ai numeri 5. (Inadempimenti delle prestazioni da parte dell'Utilizzatore) - 7. (Dichiarazione e Obblighi dell'Utilizzatore) - 9. (Potere direttivo e responsabilità civile) - 10. (Potere disciplinare) - 17. (Foro Competente).

Allegato A: Modulo di informazione sul rischio sul posto di lavoro